



I.C. GIANNI ORZINI
(ex ZONA LEDA) di Aprilia

PROTOCOLLO GREEN PASS

Allegato al PTOF 2022-2025

GREEN PASS



A seguito del Decreto Legge del 10 settembre 2021 n. 122, dal 1° Settembre tutto il personale scolastico ha l'obbligo di possedere la certificazione GREEN PASS per poter svolgere la propria attività lavorativa.

Tale obbligo è stato introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge n. 111/2021 ed è valido fino al 31/12/2021 (fine emergenza sanitaria).

L'ingresso nei locali dell'istituzione Scolastica da parte di chiunque (genitori e loro delegati, fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati), oltre che limitarsi agli stretti casi di necessità ed urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza, è consentito a condizione del possesso e della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o di esenzione dalla campagna vaccinale.

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App Verifica C19 e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ; - L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;

Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Misure generali

Anche per le attività scolastiche restano validi i principi generali di comportamento e prevenzione quali:

- la rigorosa igiene delle mani.
- l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
- l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici.
- evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- evitare abbracci e strette di mano.
- mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro.
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- evitare qualsiasi forma di assembramento.
- arieggiare frequentemente i locali.
- usare protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso e/o in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.

La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono inoltre predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi.

Quando portare l'alunno in sala Covid

È possibile portare l'alunno in sala covid se:

- presenta almeno 2 sintomi collegabili all'infezione da coronavirus
- presenta un solo sintomo ma molto accentuato 3. se presenta uno stato influenzale accentuato con presenza di starnuti continui con occhi rossi, tosse...

In quali casi si può non attivare il protocollo

Se l'alunno presenta sintomi lievi (pochi starnuti, poca secrezione nasale, rari colpi di tosse) PUO' RESTARE IN CLASSE. Evitare di far attivare inutilmente un protocollo per sintomi banali e lievi.

Cosa fare per misurare la temperatura

La temperatura NON VA MISURATA nei corridoi né in classe. Bisogna usare i dispositivi in dotazione alla scuola (Termoscanner) che devono essere posizionati stabilmente nell'Aula Covid. L'operatore covid (collaboratore designato) deve portare il bambino nell'aula apposita e deve farlo stare seduto per almeno 5 minuti in modo che la sua temperatura corporea si adatti a quella della stanza. La temperatura va presa sulla fronte asciutta ad una distanza di circa 4 cm. Se il termoscanner dovesse rilevare una temperatura alterata fare una seconda misurazione a distanza di qualche minuto.

Quando attivare il protocollo

In presenza di temperatura oltre i 37,5° o in presenza di uno o più sintomi riferibili al Covid associati a temperatura alterata il responsabile COVID del plesso ATTIVA IL PROTOCOLLO:

chiama uno dei due genitori per far venire a prendere il bambino a scuola

una volta a scuola il genitore COMPILA UN MODULO e lascia l'edificio con il figlio

una volta a casa il genitore DEVE contattare o il Pediatra o il Medico di Base il quale attraverso un triage telefonico o visita, stabilirà la modalità di gestione del caso proponendo alla famiglia il percorso da intraprendere.

Se il medico sospetta un probabile contagio contatterà il DdP che prenderà in carica il caso decidendo il tipo di protocollo da seguire. In caso di positività dell'alunno la AUSL comunica alla scuola attraverso il Referente Covid le modalità da seguire (contumacia, tempi, prenotazione tamponi). La famiglia una volta contattato il medico, comunicherà all'insegnante l'assenza per salute del proprio figlio (spiegando il motivo).

Il docente a sua volta comunicherà quanto appreso alla responsabile Covid di plesso che riferirà tramite mail alla Referente Covid.

Modulo di autocertificazione

Il modulo di autocertificazione può essere presentato al docente, debitamente compilato e firmato, quando:

Il medico, valutati i sintomi manifestati dal suo assistito, decide di curare il bambino a casa per qualche giorno autorizzando il suo rientro a scuola entro il quinto giorno di assenza per la primaria e per la Sec. di I grado o entro il terzo giorno per l'infanzia. In questo caso la famiglia DOVRÀ COMPILARE IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE (copia scaricabile sul sito) che il bambino consegnerà alla propria insegnante il giorno del rientro;

L'alunno rientra a scuola, dopo essere stato mandato a casa per temperatura alterata e sintomi riferibili al covid ed è stato attivato il protocollo covid, il giorno dopo o entro 3 o 5 gg. In tale caso il pediatra non rilascia certificazione e l'autocertificazione è obbligatoria.

In caso di assenza per motivi personali o familiari di più giorni il genitore, in anticipo, dovrà comunicarlo alle insegnanti e alla direzione scolastica inviando sulla posta istituzionale all'indirizzo ltic83100c@istruzione.it una dichiarazione dell'assenza in carta libera all'attenzione della Referente Covid.

Aggiornamento disposizioni

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 il personale scolastico è obbligato a possedere ed esibire la certificazione Covid19, il cosiddetto Green pass, per poter accedere a scuola. La verifica di docenti e ATA avviene tramite apposita piattaforma dal giorno 08/11/2021, che permette il controllo quotidiano e automatizzato. Nel Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito scolastico statale di cui all'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute – si legge nel Dpcm -rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un'apposita funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un'interazione, descritta nell'allegato G, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC". Tale funzionalità consente esclusivamente di verificare il possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale effettivamente presente in servizio, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC". La verifica del personale scolastico avviene da parte delle istituzioni scolastiche con riferimento al personale docente e ATA in servizio a tempo determinato e indeterminato.